



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce

Prima Sezione

Registro Decisioni: 127/2009

Registro Ricorsi: 1095/2008

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli

Presidente

Ettore Manca

Primo Referendario

Massimo Santini

Referendario est.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1095/2008 presentato dalla SAIM s.r.l., in personale del legale rappresentante sig. Santo Masilla, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Vergine, presso il cui studio in Lecce al viale Otranto n. 117 è elettivamente domiciliata;

contro

il Comune di Manduria, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Arcangelo Maurizio Passiatore ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Zanardelli n. 7 presso lo studio dell'Avv. Angelo Vantaggiato;

per l'annullamento

- a) della nota n. 16816 in data 12 giugno 2008 del Comune di Manduria con cui si ordina di non effettuare l'intervento diretto alla realizzazione di un impianto eolico di potenza inferiore ad 1 MW;
- b) della nota di indirizzo assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008;

c) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale, resistente;

Viste le memorie rispettivamente prodotte dalla parti a sostegno delle proprie difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Designato alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 il relatore Massimo Santini, referendario, uditi altresì l'Avv. Vergine per il ricorrente e l'Avv. Passiatore per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha presentato in data 6 maggio 2008 denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e della legge Regione Puglia n. 1 del 2008, per la realizzazione di un impianto eolico di piccola taglia, di potenza pari a 0,85 MW.

L'intervento sarebbe da localizzare in area agricola non sottoposta a vincoli di natura paesaggistica, anche ai sensi del PUTT.

Con nota n. 16816 in data 12 giugno 2008 il Comune di Manduria ordinava di non effettuare l'intervento, attesa la carenza della seguente documentazione:

- a) Copia titolo reale del richiedente in ordine all'immobile e copia documento identità del proprietario a fini di assenso alla realizzazione dell'intervento;
- b) DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- c) Relazione tecnica attestante la localizzazione in area agricola;

- d) Relazione geologica e geotecnica;
- e) Relazione tecnica concernente la produzione del materiale di risulta;
- f) Diritti di segreteria.

Con la stessa nota si faceva altresì presente che: 1) l'impianto sarebbe sottoposto ad autorizzazione unica, e non a DIA, in quanto ai sensi della delibera regionale n. 35 del 2007 la DIA si applica soltanto agli impianti eolici non superiori a 60 kw di potenza, oppure di potenza ricompresa tra 60 kw ed 1 MW ma comunque destinati all'autoconsumo. Nel caso di specie, trattandosi di impianto pari a 0,85 MW di potenza non destinato all'autoconsumo, si dovrebbe seguire il procedimento della autorizzazione espressa; b) essendo in corso di predisposizione il regolamento comunale per la disciplina dei suddetti impianti di energia rinnovabile, tutte le relative pratiche sarebbero state temporaneamente sospese (ossia per 60 gg.) in applicazione della nota assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008.

La società interponeva dunque ricorso giurisdizionale per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), in quanto il provvedimento inibitorio è stato adottato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dalla indicata disposizione affinché si formi validamente il titolo edilizio. Né è stato adottato al riguardo un qualsivoglia provvedimento di autotutela, mancando in ogni caso sia la comunicazione di avvio del procedimento, sia la valutazione dell'interesse pubblico all'annullamento;
2. Violazione di legge nella parte in cui l'atto di indirizzo assessorile determina in concreto la sospensione (atipica) di un titolo edilizio già validamente formatosi. Il richiamo alla delibera n. 35 del 2007 è peraltro erroneo, in quanto essa si riferisce ai macro impianti;

3. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, atteso che dalla documentazione prodotta in allegato alla DIA si poteva ben evincere il possesso di ogni attestazione e certificazione di cui il Comune eccepiva la mancanza. Il DURC deve inoltre essere presentato prima dell'inizio dei lavori;
4. Violazione della legge regionale n. 1 del 2008 e della delibera regionale n. 35 del 2007, la quale prevede il procedimento di autorizzazione unica solo per i macro impianti e non anche quelli di piccola taglia.

La ricorrente chiedeva inoltre il risarcimento dei danni patiti per effetto dei provvedimenti illegittimamente adottati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Manduria, il quale ha eccepito tra l'altro che:

- a) Anche dopo lo spirare dei trenta giorni il Comune può sempre intervenire con provvedimenti repressivi, in virtù di propri poteri di autotutela, di vigilanza e sanzionatori;
- b) l'atto di sospensione assessorile è dettato da esigenze di tutela del patrimonio agricolo e paesaggistico;
- c) in ogni caso, la carenza documentale è tanto grave da non aver fatto nemmeno scattare il termine legalmente previsto;

Con memoria di udienza depositata in data 26 novembre 2008, la stessa difesa dell'amministrazione comunale ha altresì fatto presente che:

- d) il termine di trenta giorni non poteva in ogni caso scattare in assenza di autorizzazione paesaggistica, trattandosi di area soggetta a vincolo;
- e) il contratto di locazione non è stato registrato;
- f) secondo quanto previsto dalla circolare regionale in data 1° agosto 2008, nel caso di specie non sono stati prodotti: gli elaborati progettuali

previsti dal DPR n. 554 del 1999; il nulla osta sull'assenza di interferenze con le linee di comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 259 del 2003; l'assegnazione del punto di connessione da parte dell'ENEL; l'asseverazione del tecnico progettista circa l'assenza di una serie di vincoli (paesaggistico, archeologico, idrogeologici, etc.);

- g) Difetta il requisito dell'integrazione dell'impianto con altre strutture a carattere commerciale, industriale o di servizi, così come sarebbe previsto dall'art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008;
- h) Non risulta rispettato il requisito stabilito dall'art. 2 della legge Regione Puglia n. 31 del 2008, nella parte in cui esclude la realizzazione di siffatti impianti negli ambiti territoriali estesi C e D del PUTT, né quello fissato dal successivo art. 3 della stessa legge regionale, laddove è prescritto che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante.

Alla udienza del 17 dicembre 2008 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

01. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.

1. Giova premettere che le eccezioni sollevate dall'amministrazione resistente, con la memoria in data 26 novembre 2008, in ordine a registrazione del contratto di locazione, elaborati progettuali, nulla osta interferenze, punto di connessione ENEL ed asseverazione circa la assenza di vincoli territoriali, non possono trovare ingresso in questa sede giacché rappresentano profili non altrimenti evidenziati nel provvedimento gravato, configurandosi in tal modo come inammissibile integrazione postuma della motivazione.

Sotto diverso profilo si tratterebbe comunque – almeno per quanto attiene alla menzionata circolare regionale – di normativa inapplicabile al caso di specie, posto che, in ossequio al principio *tempus regit actum*, alla data di emanazione di detti atti generali il titolo – come si dimostrerà più avanti – si era ormai validamente formato.

Parimenti da respingere è l'eccezione relativa all'esistenza di un vincolo paesaggistico, posto che tale circostanza, oltre ad essere stata rilevata per la prima volta in memoria di udienza e dunque inammissibile per i motivi anzidetti, non è stata altrimenti allegata attraverso elementi di seria consistenza.

2. Ancora in via preliminare si affronta la questione relativa al regime autorizzatorio applicabile, ossia se per la realizzazione dell'impianto in questione (aerogeneratore di potenza pari a 0,85 MW) si possa ricorrere alla DIA oppure sia necessario un procedimento di autorizzazione espressa.

Tale statuizione assume carattere pregiudiziale per stabilire se si possano ritenere o meno trascorsi, dalla presentazione della DIA, i trenta giorni legalmente previsti per la formazione del titolo edilizio.

Secondo la tesi dell'amministrazione comunale, poiché la delibera regionale n. 35 del 2007 limita la DIA ai soli impianti eolici *on shore* di potenza non superiore a 0,6 MW, oppure di potenza ricompresa tra 0,6 MW ed 1 MW ma destinati all'autoconsumo, per la realizzazione dell'impianto in questione (di potenza pari a 0,85 e non destinato all'autoconsumo) si dovrebbe osservare la procedura dell'autorizzazione espressa.

Ora, in disparte ogni considerazione circa la legittimità sul punto del richiamato atto amministrativo generale (delibera regionale n. 35 del 2007), le specificazioni e le distinzioni sopra evidenziate (riguardanti in particolare

la potenza ed il tipo di utilizzo, commerciale o meno, dell'energia prodotta), a ben vedere sconosciute a livello di legislazione statale di principio (decreto legislativo n. 387 del 2003) ove vige il solo limite del megawatt ai fini del regime più o meno semplificato da applicare, non sono state parimenti riprodotte dalla legge regionale n. 1 del 2008 (art. 27), *ratione temporis* applicabile, che per posizione (nel sistema delle fonti) e criterio cronologico supera e assorbe senz'altro, sulla questione specifica, le richiamate disposizioni di carattere amministrativo.

Ebbene, poiché l'art. 27 citato prevede la applicazione degli artt. 22 e 23 del DPR n. 380 del 2001 in merito a tutti gli impianti eolici *on shore* (comma 1, lettera b), a prescindere dalla destinazione finale dell'energia prodotta e purché la potenza elettrica nominale non superi 1 MW, deve conseguentemente concludersi che, nel caso di specie, correttamente la società ricorrente ha ritenuto di applicare l'istituto della DIA e non quello dell'autorizzazione espressa.

L'eccezione sollevata dall'amministrazione resistente non può dunque trovare ingresso, derivandone l'accoglimento, anche se per diverse argomentazioni, del quarto motivo di ricorso.

3. Parimenti da respingere è l'eccezione relativa alla necessaria integrazione dell'impianto con altre strutture di carattere commerciale, industriale o servizi, al fine di poter legittimamente ricorrere all'istituto della DIA. In assenza di tale integrazione, secondo la tesi comunale si dovrebbe infatti applicare il procedimento della autorizzazione espressa.

Per quanto attiene all'ambito di applicazione dell'art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008, *ratione temporis* applicabile (ossia prima della sua abrogazione da parte della legge regionale n. 31 del 2008, che ha

ridisciplinato tali aspetti), essa prevede, al comma 1, che *“per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ... con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ... nei seguenti casi:*

a) impianti fotovoltaici posti su edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire ... ”.

Il successivo comma 2 prevede poi che *“gli impianti di cui al comma 1 possono anche essere realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato dall'articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003”.*

Secondo l'interpretazione data dall'amministrazione comunale, il riferimento al comma 1 operato dal comma 2 sarebbe da intendere nel senso che gli impianti fotovoltaici, pur se collocati in zona agricola, dovrebbero comunque risultare *integrati* con altre strutture commerciali, industriali e terziarie.

Ad avviso di questo collegio, invece, il richiamo agli impianti di cui al comma 1 deve intendersi come riferito a tutte le strutture genericamente enucleate nell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003 (disposizione questa a sua volta riportata, non a caso, dallo stesso comma 1 della norma regionale), ossia con esclusivo riguardo a tipologia, dimensioni e potenza

delle medesime e non anche alla loro particolare conformazione (o meglio integrazione) strutturale.

La disposizione sembra dunque prevedere la possibilità di realizzare gli interventi *de quibus* anche in zona agricola (comma 2), a prescindere dalla loro integrazione strutturale con altri impianti a carattere industriale, commerciale o di servizi (comma 1).

D'altra parte, nella prospettiva indicata dalla difesa comunale la legge regionale, oltre che ad introdurre una ultronea specificazione, avrebbe altrimenti giustificato, in questo modo, la presenza di talune strutture (per l'appunto industriali, commerciali, etc.) all'interno di aree (agricole) con esse incompatibili sotto il profilo urbanistico.

L'interpretazione cui il collegio ritiene invece di aderire è peraltro l'unica a consentire una lettura costituzionalmente compatibile della disposizione in parola, considerato che la possibilità giuridica di installare tali impianti anche in zone agricole rappresenta un principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia (art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387 del 2003).

Concludendo sul punto, si conferma che per siffatte strutture debba osservarsi il procedimento DIA e non quello dell'autorizzazione espressa.

4. Appurato che nell'ipotesi in contestazione trovava applicazione l'istituto della DIA, si affrontano per connessione logico-sistematica i primi due motivi di ricorso, concernenti in particolare l'ordine di non effettuare l'intervento in data 12 giugno 2008 e la sospensione delle pratiche DIA, come determinata con atto di indirizzo assessorile in data 14 maggio 2008.

4.1. In primo luogo si rileva che il predetto ordine è stato adottato a seguito della scadenza del termine previsto per la formazione del titolo edilizio, che la legge fissa in trenta giorni dalla presentazione della DIA.

Quest'ultima è stata infatti presentata in data 6 maggio 2008.

Da tale data il termine di trenta giorni è dunque venuto a scadenza il successivo 5 giugno 2008.

L'ordine di non effettuare i lavori è invece intervenuto il 12 giugno 2008, dunque ben oltre il previsto termine di trenta giorni.

A tale riguardo, è *ius receptum* che la DIA prevista dal testo unico edilizia (TUed) rappresenti autocertificazione della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la realizzazione dell'intervento: in merito ad essa la PA svolge una eventuale attività di controllo – nel termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA stessa – che è prodromica e funzionale al formarsi (a seguito del mero decorso del tempo) del titolo legittimante l'inizio dei lavori.

Ora, il termine di 30 giorni entro il quale l'amministrazione comunale può esercitare il potere inibitorio in relazione alla denuncia di inizio attività ex art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001 è da ritenersi perentorio, sia per la certezza dei rapporti giuridici, sia perché la norma introduce nella peculiare fattispecie normativa (realizzazione di impianti di energia rinnovabile) una duplice limitazione temporanea: da un lato, allo *jus aedificandi*, che è facoltà attinente al diritto di proprietà; dall'altro lato, alla libera iniziativa privata in materia di attività energetica (art. 1, comma 2, legge n. 239 del 2004). Pertanto, detta limitazione temporanea non può che avere carattere perentorio, non potendo lasciarsi al mero arbitrio dell'amministrazione la disponibilità dei diritti sopra indicati, costituzionalmente garantito. Ove,

pertanto, dopo la presentazione della denuncia di inizio attività decorra infruttuosamente il termine di 30 giorni previsto, la conseguenza che da ciò deriva è la formazione dell'autorizzazione edilizia implicita (cfr., in termini, T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 8 giugno 2005, n. 433).

Prima la giurisprudenza e poi il legislatore (legge n. 80 del 2005) hanno inoltre stabilito che, una volta decorsi i termini previsti dall'art. 23 TUED, all'amministrazione residua unicamente l'attivazione del procedimento di autotutela secondo i criteri ed i parametri stabiliti al riguardo dagli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990. E ciò in quanto con il decorso del termine fissato dal legislatore si forma una autorizzazione implicita di natura provvedimentale.

Circa l'esercizio di siffatto potere non v'è tuttavia traccia nel caso di specie: contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'amministrazione, infatti, non solo manca la comunicazione di avvio del procedimento (dovuta per quietà giurisprudenza anche in caso di autotutela), ma è stata altresì omessa ogni adeguata valutazione: da un lato, delle ragioni di interesse pubblico da riconnettere alla rimozione dell'atto; dall'altro lato, degli interessi dei destinatari e della sussistenza o meno di posizioni eventualmente consolidate nel tempo (cfr. art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990).

Avuto riguardo allo specifico contenuto del provvedimento impugnato, in sostanza, emerge inequivocabilmente che il Comune ha *tardivamente* esercitato proprio quel controllo sul progetto che l'ordinamento colloca – come già detto – *perentoriamente* in una fase precedente alla formazione del titolo edilizio. In altre parole, la rappresentazione delle cause ostative (sulla cui legittimità in sé, peraltro, ci si soffermerà più avanti) è stata *intempestivamente* posta in essere solo dopo la chiusura *per silentium* della

fase istruttoria, ossia allorquando il titolo edilizio doveva ritenersi già positivamente assentito.

4.2. Conseguentemente non può trovare applicazione, nel procedimento *de quo*, la legge regionale n. 31 del 2008, atteso che al momento della sua entrata in vigore il titolo – come ampiamente dimostrato nei punti che precedono – si era già validamente formato (cfr. art. 7, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2008, il quale esclude espressamente dal proprio raggio di azione le autorizzazioni già validamente formatesi alla data di entrata in vigore della legge stessa, ossia l'8 novembre 2008).

4.3. In secondo luogo – e ferma restando la già rilevata scadenza del termine perentorio – secondo lo schema delineato dall'art. 23 TUED non è consentita la inibitoria dell'intervento che si intende realizzare se non per la riscontrata assenza di una o più delle condizioni stabilite dalla normativa *vigente* al momento della scadenza dei termini previsti per la formazione del titolo edilizio, senza poter mai invocare al medesimo fine atti regolamentari che allo stato risultano solo in corso di predisposizione.

4.4. Peraltro, un simile potere soprassessorio (sospensione di tutte le pratiche DIA in attesa della adozione del regolamento di settore) non appare altrimenti contemplato dalla normativa di riferimento (d.lgs. n. 387 del 2003 e DPR n. 380 del 2001). Infatti, in applicazione del principio di legalità dell'azione amministrativa ciascuna amministrazione può esercitare soltanto i poteri espressamente previsti dalla legge e secondo le modalità da questa previste. E ciò tanto più ove si tratti – come nella specie – di incidere su attività economiche: a) in via di principio soggette a (parziale) liberalizzazione (citato art. 1 della legge n. 239 del 2004); b) ritenute fondamentali per il raggiungimento di obiettivi di politica ambientale fissati

a livello comunitario (direttiva 2001/77/CE, la quale prevede inoltre la riduzione di qualsivoglia ostacolo normativo) e ancor prima a livello internazionale (v. Protocollo di Kyoto).

In questa prospettiva, il provvedimento inibitorio si appalesa anzi oltremodo posto in violazione di principi fondamentali di semplificazione stabiliti dalla legislazione statale in materia di energia (d.lgs. n. 387 del 2003), la quale prevede termini come visto perentori (in particolare, 180 gg. per gli impianti superiori ad 1 MW e 30 gg. per quelli di potenza inferiore) per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, sì da non tollerare una loro sospensione, quand'anche *ad tempus* e non *sine die* (cfr. Corte cost., sent. n. 364 del 2006).

Si tratta in conclusione, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte ricorrente, di una inammissibile *sospensione atipica* della funzione amministrativa.

4.5. Le censure qui complessivamente affrontate debbono dunque essere accolte.

5. Per quanto attiene alla asserita carenza documentale, tale secondo la tesi dell'amministrazione da non aver potuto consentire neppure il decorso del termine legale, ciò è peraltro smentito in fatto sulla base della documentazione versata in atti.

5.1. Documentazione dalla quale si evince che la società ricorrente:

- a) Ha sufficientemente attestato, a mente dell'art. 20 del DPR n. 380 del 2001, la legittimazione a disporre dell'area (v. DIA presentata in data 6 maggio 2008, la quale reca peraltro la sottoscrizione per autorizzazione all'intervento del proprietario dell'area). Si consideri altresì che la prescrizione di cui all'art. 38, comma 3, del DPR 445 del 2000

(allegazione di un documento di identità in caso di sottoscrizione avvenuta non in presenza di funzionario addetto) riguarda in ogni caso la sola figura dell'*istante*, che nel caso di specie è nella sostanza il titolare dell'iniziativa, non anche quella del proprietario, che si limita ad autorizzare, *iure privatorum*, l'insediamento produttivo. Per altro verso, qualora l'amministrazione comunale avesse ritenuto insufficienti, ai fini dell'accertamento circa la legittimazione del richiedente, gli elementi sino ad allora prodotti, avrebbe dovuto disporre le necessarie verifiche (riguardanti in particolare il titolo di proprietà ed il relativo atto di assenso), anche d'ufficio mediante il responsabile del procedimento (art. 6 della legge n. 241 del 1990) ma pur sempre entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della DIA (salvo naturalmente l'esercizio del potere di autotutela, qui comunque assente);

- b) L'asseveramento circa la natura agricola dell'area risulta espressamente alla pag. 4 della DIA in data 6 maggio 2008;
- c) I dati sulle indagini geologiche sono sufficientemente riportati, salvo ulteriori approfondimenti tecnici, nella relazione tecnica generale del 2 maggio 2008. Da quanto versato in atti, la relazione geologica e geotecnica risulta inoltre essere stata elaborata il 2 maggio 2008, dunque prima della presentazione della DIA;
- d) la asseverazione tecnica circa la produzione o meno di rifiuti appare altrettanto idonea ai fini richiesti (cfr. punto n. 12 della DIA). In ogni caso è ben possibile addivenire alla dichiarazione successiva, ai sensi del regolamento regionale n. 16 del 2006, per le quantità di terra e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto;

e) In merito al mancato versamento dei diritti di segreteria, e in disparte ogni considerazione circa il tenore dilatorio di siffatta richiesta, appare ad ogni modo sufficiente quanto affermato in sede di presentazione della DIA da parte della società ricorrente, nella parte in cui si impegna a corrispondere, a tale titolo, quanto richiesto dall'amministrazione comunale. Condivisibile è poi la tesi della ricorrente secondo cui in caso di inadempimento a tale obbligo il rimedio sarebbe costituito, piuttosto, da forme legali di recupero coattivo e giammai l'inibizione del *realizzando* intervento.

5.2. Per quanto riguarda poi la regolarità contributiva, come effettivamente messo in evidenza dalla difesa della società ricorrente – e al di là delle attestazioni già presentate e relative a periodi piuttosto recenti rispetto alla DIA (3 gennaio 2008 e 31 marzo 2008) – questa va attestata prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 3, comma 8, lett. *b-ter*), del decreto legislativo n. 494 del 1996, e non necessariamente al momento della formazione del titolo edilizio. La circostanza che, in caso di assenza di tale documentazione, il titolo abilitativo viene sospeso, sta proprio a dimostrare che quest'ultimo può essere rilasciato, nelle more, anche senza il DURC.

5.3. Le censure qui complessivamente affrontate meritano dunque accoglimento.

6.1. Per tutte le considerazioni esposte il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto. Per l'effetto va annullata la nota n. 16816 in data 12 giugno 2008 del Comune di Manduria e, con esclusivo riferimento alla sospensione delle pratiche DIA, la nota di indirizzo assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008 (annullamento parziale peraltro già disposto con sentenza n. 5809 del 15 gennaio 2009 di questa stessa sezione).

6.2. Deve invece essere respinta l'istanza risarcitoria, stante la sua genericità.

6.3. Sussistono in ogni caso giusti motivi, attesa la novità delle questioni affrontate, per compensare tra le parti le spese e le competenze del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1095/2008, lo accoglie e per l'effetto annulla:

- a) la nota n. 16816 in data 12 giugno 2008;
- b) nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, la nota di indirizzo assessorile n. 13910 del 14 maggio 2008.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2008.

Aldo Ravalli - Presidente

Massimo Santini - Estensore

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 29 gennaio 2009